



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 28/03/2019

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore **19:54** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunito il Consiglio Comunale.

In proseguimento di seduta risultano presenti:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	CONSIGLIERE	Presente
VERDERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BARANTANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
MAINI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
RIVALDI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
FAROLDI BARBARA	CONSIGLIERE	Assente
BONASSERA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
BATTIONI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
TRONI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Assente
CONTINI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BARBIERI LARA	CONSIGLIERE	Assente
RABAGLIA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
MATRELLA GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
PAPOTTI PAOLO	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:

La deliberazione consta di n. 02 ALLEGATI

1. Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali aggiornato.
2. Parere Revisore



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

In proseguimento di seduta.

Consiglieri presenti n. 10 (dieci), compreso il Sindaco;

Consiglieri n. 07 (sette) assenti (Antonio VERDERI; Marco BERTOLANI; Barbara FAROLDI; Anna Maria TRONI; Lara BARBIERI – giustificata; Carlo RABAGLIA; Paolo PAPOTTI - giustificato);

Scrutatori non nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fabio FECCI - Sindaco

Passiamo al **punto n. 2:** Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali - Modifiche ed integrazioni.

Prego Assessore al ramo Marco Barantani.

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, **Marco BARANTANI**

Buonasera a tutti. Con questa delibera comunichiamo al Consiglio Comunale ed ai cittadini di Noceto alcune variazioni che questa Amministrazione ha deciso di fare al Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali. Abbiamo introdotto un ravvedimento operoso all'art. 8 bis; l'adozione di questo strumento permetterà al contribuente di poter beneficiare di una riduzione rilevante delle sanzioni, che saranno tanto più contenute, quanto più tempestivo sarà il versamento eseguito con il ravvedimento; sempre che la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento ...

Fabio FECCI - Sindaco

Annuncia:

Entrano i Consiglieri Rabaglia, Bertolani e Verderi.

*Rifacciamo il conteggio. Partiamo quindi dal **punto n. 2** all'ordine del giorno con i Consiglieri presenti: Bertolani, Rabaglia e Verderi.*

Allora siamo tredici.

... Riprende l'esposizione e replica **Marco BARANTANI:**

Abbiamo introdotto un ravvedimento operoso all'art. 8 bis. L'adozione di questo strumento permetterà al contribuente di poter beneficiare di una riduzione rilevante delle sanzioni che saranno tanto più contenute quanto più tempestivo il versamento eseguito con il ravvedimento, sempre che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento per le quali



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato per le entrate di competenza dall'Agenzia delle Entrate, mentre per i tributi della fiscalità locale, poi, sarà adottato mediante introduzione di una specifica previsione in apposito Regolamento Comunale, esercitando appunto proprio la potestà regolamentare.

Dato il momento storico, abbiamo ritenuto opportuno portare in Consiglio Comunale questo ulteriore aiuto al contribuente, che deve essere posto nelle giuste condizioni per poter adempiere ai propri obblighi.

Altra introduzione fatta è all'art. 22 bis, l'accollo.

E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di pubblicazione del versamento.

All'art. 18 è stata regolamentata la dilazione del versamento. Si concede una rateazione massima di 36 mesi a contribuenti in difficoltà economiche che presentino domanda entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento.

La rata minima avrà un importo di €40,00 e dovrà essere versata entro 20 giorni dalla concessione della rateazione e avrà scadenza mensile.

Fino a €200,00 verranno concesse fino a 5 rate mensili; da €200,00 a €1000,00, fino a 8 rate mensili; da €1000,00 a €2000,00, fino a 12 rate mensili; da €2000,00 a €5000,00, fino a 18 rate mensili; da €5000,00 a €10.000,00, fino a 24 rate mensili; da €10.000,00 a €20.000,00, fino a 30 rate mensili; oltre €20.000,00, 36 rate mensili. Queste sono le variazioni sostanziali del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali.

(Documento in word trasmesso dall'Assessore Barantani al Segretario Generale, che si riporta testualmente:

"Con questa delibera comunichiamo al Consiglio Comunale e ai cittadini di Noceto alcune variazioni che questa amministrazione ha deciso di fare al regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Abbiamo introdotto il "ravvedimento operoso" all'art. 8 bis: l'adozione di questo strumento permetterà al contribuente di poter beneficiare di una riduzione rilevante delle sanzioni, che saranno tanto più contenute quanto più tempestivo il versamento eseguito con il ravvedimento. (sempre che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza). L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato per le entrate di competenza dall'Agenzia delle Entrate, mentre per i tributi della fiscalità locale può essere adottato mediante introduzione di specifica previsione in apposito regolamento comunale, esercitando la potestà regolamentare. Dato il momento storico abbiamo ritenuto opportuno portare in Consiglio Comunale quest'ulteriore aiuto al contribuente che deve essere messo nelle giuste condizioni per poter adempiere ai propri obblighi.

Alta introduzione fatta e' all'art. 22 bis l'accollo: e' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

All'art. 18 e' stata regolamentata la "Dilazione del versamento":

si concede una rateazione massima di 36 mesi al contribuente in difficoltà economiche che presenti domanda entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento. La rata minima avrà un importo di 40,00 € e dovrà essere versata entro 20 giorni dalla concessione della rateazione e avrà scadenza mensile

Ø Sino a 200,00 € fino a 5 rate mensili

Ø Da 200,01 a 1.000,00 € fino a 8 rate mensili



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- Ø Da 1.000,01 a 2.000,00 € fino a 12 rate mensili
- Ø Da 2.000,01 a 5.000,00 € fino a 18 rate mensili
- Ø Da 5.000,01 a 10.000,00 € fino a 24 rate mensili
- Ø Da 10.000,01 a 20.000,00 € fino a 30 rate mensili
- Ø Oltre 20.000,01 36 rate mensili

Queste sono le variazioni sostanziali del regolamento delle entrate tributarie comunali.)

Si precisa che durante l'esposizione dell'argomento dell'Assessore Marco Barantani, alle ore 19,57, sono entrati in Sala Consiliare i Consiglieri Comunali Marco BERTOLANI, Carlo RABAGLIA e Antonio VERDERI;

Il numero dei Consiglieri Comunali presenti in Aula è ascso a n. 13 (tredici);

Fabio FECCI - Sindaco

Grazie Assessore. Chi prende la parola?

Giuseppe PELLEGRINI - Consigliere, Capo Gruppo di Minoranza

Grazie. Colgo l'occasione per dire che mi è appena arrivato un messaggio dal Consigliere Lara Barbieri che è a casa con la febbre, quindi chiede di essere giustificata.

In merito alla modifica del Regolamento siamo favorevoli. La previsione dell'istituto del ravvedimento operoso, che è già presente nel sistema tributario italiano da diversi anni, credo sia un atto dovuto.

E' giusto anche concedere la possibilità di ridurre le sanzioni a chi è soggetto ai tributi comunali.

Quindi siamo favorevoli a queste modifiche. Grazie.

Guido MATRELLA - Consigliere, Capo Gruppo di Minoranza

Siamo favorevoli alla modifica e quindi voteremo a favore.

Fabio FECCI - Sindaco

Andiamo ai voti per il **punto n. 2** all'ordine del giorno.

Chi vota a favore? Unanimità. 13 favorevoli

Votiamo per l'immediata esecutività. Chi vota a favore?

Unanimità. 13 favorevoli.

TERMINATA la discussione al riguardo;

=====



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Visto:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". (18G00172 – GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62);

Richiamato:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2018 con la quale è stato approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/1/2019 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2019;

VISTI gli articoli n. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

VISTO l'art. 149 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n°115 del 28 dicembre 1998, con la quale veniva approvato il "*Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*", il quale entrava in vigore il 1° gennaio 1999;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

VISTE:

- la deliberazione consiliare n°2 del 31.01.2007 “*Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – Modifiche ed integrazioni.*”, con la quale veniva modificato ed integrato il Regolamento in oggetto con le novità introdotte dalla legge finanziaria per l’anno 2007;
- la deliberazione consiliare n°2 del 28-02-2008 “*Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – Modifiche ed integrazioni.*”, con la quale veniva modificato ed integrato il Regolamento in oggetto;

RITENUTO, nell'attuale situazione di difficoltà economica, di voler favorire tutti coloro che, spontaneamente, prima che gli uffici competenti abbiano iniziato la propria attività di accertamento, vogliano sanare la propria situazione debitoria pregressa avvalendosi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

TENUTO CONTO che detto istituto giuridico già ampiamente utilizzato, non prevede, per i Tributi locali, la possibilità di ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione;

DATO ATTO che:

- il Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 all'art. 13, comma 5, prevede espressamente che “*Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione*”;
- la Legge 147 del 2013 all'articolo 1, comma 700, nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, testualmente recita “*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*”.

CONSIDERATA l'importanza di adottare misure volte alla semplificazione ed alla promozione di strumenti che agevolino il comportamento spontaneo del contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto ad inadempienze o violazioni suscettibili di accertamento o verifiche da parte dell'Ufficio;

RITENUTO di recepire nell'ambito del regolamento generale delle entrate tributarie la disciplina dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, testo vigente, che contempla nuove e più ampie fattispecie di ravvedimento proprio nella prospettiva di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente, nei modi e nei termini di seguito rappresentati:

CONSIDERATO, inoltre, che si rende opportuno disciplinare in maniera dettagliata la modalità di sospensione e dilazione di pagamento sulla base dell'attività di accertamento, al fine di poter sostenere i contribuenti che intendono adempiere alla rilevata debenza tributaria senza necessariamente avere l'immediatezza dell'onere della riscossione coattiva;

RILEVATO a tal modo, che si rende necessario modificare e/o integrare alcuni articoli del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali vigente;

CONSIDERATO che le modifiche e/o integrazioni da apportare agli articoli nominati sono le seguenti:



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

ARTICOLI AGGIUNTI:

Art.8-bis: RAVVEDIMENTO OPEROSO - che recita: "1. La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore, fino a 5 anni;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Le fattispecie di cui alle *lettere b), b-bis e b-ter* devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.”;

Art.22-bis: ACCOLLO - che recita: "1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento. (*art.8 comma 2 legge 212/2000*).”;

ARTICOLI VARIATI:

Art.17: RISCOSSIONE:

- Il comma 3 che recitava: “*La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43*”, è sostituito dal seguente: “*La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene attraverso le procedure di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e dal D. Lgs. 13.04.1999, n.112, qualora il servizio sia affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui al D.L. 22.10.2016, n.193*”;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- Inoltre è stato aggiunto il comma 6, che recita: “Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti abilitati alla riscossione o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva e' effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910, n.639.”;

Art.18: SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO:

- L'articolo che recitava: “1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali. 2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 3. Spetta alla Giunta Comunale ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”, è sostituito integralmente dal seguente:

“1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali. 2. Il Funzionario responsabile del Tributo su richiesta dell'interessato, da presentare in carta libera entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento o dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto: a) fino a 200,00 € : **massimo cinque** rate mensili ; b) da € 200,01 a € 1.000,00: **fino a otto** rate mensili; c) da € 1.000,01 a € 2.000,00: **fino a dodici** mensili; d) da € 2000,01 a € 5.000,00: **fino a diciotto** rate mensili; e) da € 5.000,01 a € 10.000,00: **fino a ventiquattro** rate mensili; f) da € 10.000,01 a € 20.000,00: **fino a trenta** rate mensili; g) oltre i 20.000,01 €: **fino a trentasei** rate mensili; 3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione. 4. La rata di pagamento minima é pari ad euro 40,00.5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla concessione della rateizzazione. Le altre rate scadono al 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio). Su richiesta del diretto interessato ed al fine di agevolarlo nel pagamento, si possono concordare scadenze diverse da indicare sulla concessione. 6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata. 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni. 8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ma preclude nuove azioni esecutive. 10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento, entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile. 11. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, il Funzionario Responsabile del Tributo può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. Lo stesso Responsabile può anche accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori. 12. La rateazione, nei limiti previsti dai commi precedenti, viene concessa su istanza del contribuente accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui ai punti successivi: **a) Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali** che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 9.000,00, o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione od oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; **b) Per quanto riguarda le società** di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione di difficoltà economico / finanziaria.

● Art.26 – NORME FINALI:

- al comma 3, la data 2008 è sostituita dalla data 2019;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della nuova stesura del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il testo del Regolamento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO atto che l'elaborazione del regolamento è stata curata dal Servizio Tributi del Comune;

PREMESSO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n°296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2007)*", ha stabilito: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICORDATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "*... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*";
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, a mente del quale "*... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...*";

RITENUTO dover provvedere in merito;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

TANTO premesso e considerato, visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile della Ragioneria;

Con voti UNANIMI n. 13 (tredici) favorevoli, nessuno contrario, e nessuno astenuto, espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

- 1) che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali nella sua nuova stesura, come risulta dal testo allegato alla presente deliberazione, il quale deve intendersi come parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. -

Inoltre il CONSIGLIO COMUNALE, ravvisata l'urgenza a provvedere, con separata votazione, avente l'esito seguente:

Con voti UNANIMI n. 13 (tredici) favorevoli, nessuno contrario, e nessuno astenuto, espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
FECCI FABIO

II SEGRETARIO GENERALE
DI GILIO VITTORIO



COMUNE DI NOCETO
PROVINCIA DI PARMA

Codice Postale N. 43015

Codice Fiscale 00166930347

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

Approvato con delibera del C.C. n°115 del 28.12.1998

e modificato con le delibere:

- *Consiglio Comunale n°2 del 31.01.2007;*
- *Consiglio Comunale n.2 del 28-01-2008;*
- *Consiglio Comunale n°.... del 28-03-2019*

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n°.... del 28/03/2019

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 : Definizioni
- Articolo 2 : Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3 : Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 : Agevolazioni tributarie
- Articolo 5 : Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6 : Forma di gestione
- Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8 : Dichiarazione tributaria
- Articolo 8-bis : Ravvedimento operoso
- Articolo 9 : Attività di controllo
- Articolo 10 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 : Rapporti con il contribuente

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 12 : Avviso di accertamento
- Articolo 13 : Notificazione a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 14 : Contenzioso
- Articolo 15 : L'autotutela
- Articolo 16 : Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 17 : Riscossione
- Articolo 18 : Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 19 : Rimborsi
- Articolo 20 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 21 : Misura degli interessi
- Articolo 22 : Compensazione dei tributi locali
- Articolo 22-bis : Accollo

Titolo IV - SANZIONI

- Articolo 23 : Graduazione delle sanzioni
- Articolo 24 : Cause di non punibilità
- Articolo 25 : Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 26 : Norme finali
- Articolo 27 : Disposizioni transitorie

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende :

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il funzionario capo-settore, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 : Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazione tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 : Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale determinano le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie di loro competenza nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione della aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso, se non diversamente stabilito dalla legge.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, iscritti nell'albo di cui al precedente comma, anche disgiuntamente l'attività di accertamento e di riscossione.

Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile del tributo, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 : Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato, fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con Decreto Ministeriale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8-bis : Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore, fino a 5 anni;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Le fattispecie di cui alle *lettere b), b-bis e b-ter* devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 9 : Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati a risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 od anche all'ammontare della evasione recuperata nell'esecuzione dei programmi realizzati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o di progetti obiettivi.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli art. da 7 a 13.

Articolo 10 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11 : Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune. Tuttavia per atti di difficile reperibilità, l'Ufficio Tributi può, in ogni caso, richiedere la documentazione necessaria.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 : Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dall'art.1, comma 161, della legge n°296 del 27.12.2006.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 13 : Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Per la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfetaria, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 08.01.2001, il provvedimento deve contenere apposita indicazione. Qualora il plico postale, con cui si procede a notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento.
4. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni ed agli interessi.
5. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14 : Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, o il suo delegato, disporrà che il Comune sia rappresentato da funzionario reputato idoneo per le sue personali capacità ed il titolo di studio che possiede, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

7. Si ha elevata rilevanza economica quando l'importo del contenzioso è superiore a €uro 5.164,56.

Articolo 15 : L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 16 : Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento che sarà approvato con separato atto.

2. Fatto salvi i presupposti di legge dell'obbligazione tributaria, l'istituto dell'accertamento con adesione tende a favorire la collaborazione fra Comune e contribuente per l'acquisizione di elementi di fatto utili alla riduzione del contenzioso.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17 : Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene attraverso le procedure di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e dal D. Lgs. 13.04.1999, n.112, qualora il servizio sia affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui al D.L. 22.10.2016, n.193.

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione del tributo.

5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando o sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

6. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti abilitati alla riscossione o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva e' effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910, n.639.

Articolo 18 : Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

2. Il Funzionario responsabile del Tributo su richiesta dell'interessato, da presentare in carta libera

entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento o dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:

- a) fino a 200,00 € :*massimo cinque* rate mensili ;
- b) da € 200,01 a € 1.000,00*fino a otto* rate mensili
- c) da € 1.000,01 a € 2.000,00*fino a dodici* mensili
- d) da € 2000,01 a € 5.000,00*fino a diciotto* rate mensili
- e) da € 5.000,01 a € 10.000,00*fino a ventiquattro* rate mensili;
- f) da € 10.000,01 a € 20.000,00*fino a trenta* rate mensili;
- g) oltre i 20.000,01 €:*fino a trentasei* rate mensili,

3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.

4. La rata di pagamento minima é pari ad euro 40,00.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla concessione della rateizzazione. Le altre rate scadono al 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio). Su richiesta del diretto interessato ed al fine di agevolarlo nel pagamento, si possono concordare scadenze diverse da indicare sulla concessione.

6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.

8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ma preclude nuove azioni esecutive.

10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento, entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.

11. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, il Funzionario Responsabile del Tributo può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. Lo stesso Responsabile può anche accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

12. La rateazione, nei limiti previsti dai commi precedenti, viene concessa su istanza del contribuente accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui ai punti successivi:

a) *Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali* che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 9.000,00, o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione od oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) *Per quanto riguarda le società* di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione di difficoltà economico / finanziaria.

Articolo 19 : Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (*cinque*) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 15, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso deve essere sottoscritta dal richiedente.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 20 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, i limiti minimi e massimi per versamenti e rimborsi valutati di modica entità, sono determinati come segue:

a) per limite di esenzione si intende l'ammontare fino al quale il versamento o il rimborso del tributo non è dovuto e l'ufficio tributi è esonerato dai relativi adempimenti;

b) nella determinazione dei limiti si tiene conto delle modalità di versamento stabilite dalla legge, delle attività istruttorie e di procedimento che il Comune dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione o al rimborso, nonché degli oneri di riscossione e, quindi, del vantaggio economico conseguente.

2. Per i versamenti da effettuare mediante iscrizione a ruolo su denuncia/dichiarazione del contribuente, ovvero direttamente da parte dello stesso, sono stabiliti i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE ESENZIONE
a) Imposta comunale sugli immobili - ICI	€uro 12,00
b) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: - permanente - temporanea	€uro 12,00 €uro 5,00
c) Imposta comunale sulla pubblicità: - permanente - temporanea	€uro 12,00 €uro 5,00
d) Diritti sulle pubbliche affissioni	€uro 5,00
e) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€uro 12,00

3. Per i rimborsi di tributi indebitamente versati valgono i limiti fissati per i versamenti.

4. I limiti di esenzione di cui ai commi 2 e 3, si intendono comprensivi anche dell'ammontare di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo.

5. L'ufficio tributi non procede alla notificazione di atti di contestazione o di accertamento ovvero alla riscossione, ordinaria o coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso, qualora le somme liquidabili, accertabili, iscrivibili a ruolo, rimborsabili, ed i relativi oneri accessori, non superino i limiti sopra stabiliti.

6. Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a *49 centesimi*, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 21 : Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, da riscuotersi a seguito di accertamenti e irrogazioni di sanzioni, nonché a favore del contribuente per i rimborsi d'imposta, è determinata nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22 : Compensazione dei tributi locali

1. Nell'ambito dei tributi locali è ammessa la compensazione verticale, cioè credito e debito dello stesso tributo, secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;

- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;

- l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Sono fatte salve le norme di legge introdotte per l'applicazione dell'istituto della compensazione di singoli tributi locali, sia se già emanate che emanate successivamente.

Articolo 22-bis : Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento. (*art.8 comma 2 legge 212/2000*).

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 23 : Applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate come da specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Articolo 24 : Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 25 : Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta

individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui a commi 1 e 2 dell'articolo 18.

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare e atto dell'Amministrazione non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Articolo 27 : Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 12 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'01/01/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Comune di NOCETO
Provincia di Parma
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.125

Data 25/03/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente a ad oggetto "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno 2019, il giorno Lunedì 25 del mese di Marzo, alle ore 14,30, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito con l'assistenza del Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI";

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento generale delle entrate tributarie, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2019, quanto segue:

1. L'introduzione del ravvedimento operoso lungo;
2. L'accollo;
3. La revisione della concessione delle rateizzazioni;
4. La previsione della riscossione coattiva in proprio o a Concessionari diversi da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 1, commi 161 e ss. gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che non sussistono ripercussioni ai fini delle entrate di bilancio dell'ente;

OSSERVATO

- la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni;
- la coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 14,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti
Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Giuseppe Fiace
Giuseppe Fiace



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

Sulla proposta n. 328/2019 del SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI ad oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta n. 328/2019 del SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI ad oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)